

Le associazioni professionali: ruolo, funzioni e utilità per i professionisti pedagogici

Professional Associations: role, functions and resources for pedagogical professionals

Fabio Olivieri

Researcher | Department of Education | Roma Tre University | fabio.olivieri@uniroma3.it

OPEN ACCESS

Siped
Società Italiana di Pedagogia

Double blind peer review

Citation: Olivieri, F. (2022). Professional Associations: role, functions and resources for pedagogical professionals. *Pedagogia oggi*, 20(2), 156-164. <https://doi.org/10.7346/PO-022022-19>

Copyright: © 2022 Author(s). This is an open access, peer-reviewed article published by Pensa MultiMedia and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. *Pedagogia oggi* is the official journal of Società Italiana di Pedagogia (www.siped.it).

Journal Homepage
<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siped>

Pensa MultiMedia / ISSN 2611-6561
<https://doi.org/10.7346/PO-022022-19>

ABSTRACT

The legitimacy of the professional role of pedagogues and educators cannot be separated from their representation in public institutions. In this scenario, the mandate of the professional associations is central. Law n. 4/2013 recognizes their function and postulates the faculty of individual associations to gather in aggregative forms on a voluntary basis. After the approval of Law 205/2017 art. 1 paragraphs 594-601, the profiles of pedagogue and social educator have assumed unique characteristics within the overall context of Italian professions, because they are regulated by a state law, but classified as professionals without belonging to a professional body. This peculiarity lends itself to the creation of multiple misinterpretations and this contribution intends to clarify some aspects of the existing legislation, focusing on specific critical issues and formulating some proposals necessary for the relaunch of the pedagogical professions.

La legittimità del ruolo professionale di pedagogisti ed educatori non può prescindere dalla loro rappresentanza nelle sedi istituzionali deputate a formulare politiche di indirizzo e di governo. In questo scenario il mandato delle associazioni professionali di categoria risulta essere centrale. La legge 4 del 2013 riconosce la loro funzione e postula la facoltà da parte delle singole associazioni di riunirsi in forme aggregative su base volontaria. Alla luce dell'approvazione della L. 205 del 2017 art. 1 commi 594-601, i profili di pedagogista ed educatore socio pedagogico hanno assunto caratteristiche uniche nel panorama delle professioni italiane, perché regolamentate da una legge dello Stato, ma disciplinate nell'alveo della classificazione delle cosiddette professioni non ordinistiche. Questa peculiarità si presta ad interpretazioni confuse ed il presente contributo intende fare chiarezza su alcuni aspetti della normativa oggi in vigore, soffermandosi su specifiche criticità esistenti e formulando alcune proposte necessarie per il rilancio delle professioni pedagogiche.

Keywords: Professional associations, Pedagogue, Social Educator, Professionals, Law

Parole chiave: Associazioni professionali, pedagogista, educatore, professioni, legge

Received: August 5, 2022
Accepted: October 18, 2022
Published: December 20, 2022

Corresponding Author:
Fabio Olivieri, fabio.olivieri@uniroma3.it

1. Introduzione

Il dibattito intorno alle professioni pedagogiche in Italia, nel corso degli ultimi cinque anni, si è caratterizzato per vivacità ed interesse, esprimendosi ad ogni livello della vita quotidiana: sociale, istituzionale e lavorativa (Iori, 2018; Calaprice, 2021). Dalla condizione pandemica ai piani di ripresa e resilienza, fino alla crisi delle comunità di accoglienza socio-educative¹ e non solo, la presenza di figure professionali pedagogiche è diventato un tema centrale, sia per rispondere all'inasprirsi di alcune situazioni di fragilità sociale (familiare, adolescenziale, etc.) quanto per garantire prestazioni qualificate rivolte alla cittadinanza, all'interno dei differenti servizi territoriali. Esigenze che rivelano la necessità di promuovere l'operato del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico attraverso forme di rappresentanza collettiva individuate in seno alla cornice legislativa attualmente vigente. Pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici sono stati oggetto di un susseguirsi di provvedimenti normativi², tesi a definire con maggior rigore alcune delle aree di competenze, conoscenze e abilità che pertengono il bagaglio interdisciplinare dei laureati nelle classi di laurea di cui all'art. 1 co. 595 L. 205/2017. Allo stesso tempo, la legge di riconoscimento dei due profili pedagogici, specifica come la loro classificazione sia da ricomprendersi nel novero delle professioni non ordinistiche, rimandando in modo inequivocabile alla L. 4 del 2013. Pertanto, alla luce delle indicazioni normative, pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici potranno avere tra i loro interlocutori di riferimento le associazioni professionali, costituite a norma di legge ed iscritte al registro del Ministero dello Sviluppo Economico³, per garantire la tutela dei propri diritti e quelli dei clienti, la rappresentanza istituzionale nei luoghi deputati e l'aggiornamento continuo su temi pertinenti lo sviluppo professionale. Tuttavia, ad oggi, il ruolo e le funzioni delle associazioni professionali non sono adeguatamente note, soprattutto in ambito pedagogico.

Il presente contributo, quindi, intende illustrare finalità, responsabilità e potenzialità delle associazioni professionali, fornendo una disamina chiara sull'argomento a partire dall'analisi di alcuni passaggi della Legge 4 del 2013 per offrire un chiarimento interpretativo alla cornice legislativa che interessa le professioni non regolamentate in ordini e collegi in Italia.

2. Le associazioni professionali: tra legislazione italiana e orientamenti europei

La nascita delle associazioni professionali in Italia è il risultato di un lungo processo di trasformazione che ha interessato il mercato dei servizi professionali negli ultimi venti anni. La continua richiesta di prestazioni specialistiche e l'eterogeneità dei fabbisogni individuali e collettivi, rilevati a livello territoriale, hanno impresso un'importante accelerazione allo sviluppo di una nuova concezione del professionista in Italia (De Magistris, 2013). Uno scenario che è stato ulteriormente ampliato e rinforzato dai diversi provvedimenti e raccomandazioni europee sulla libera circolazione di merci e persone, unitamente alla necessità di armonizzare i titoli di accesso alle diverse qualifiche professionali esistenti, regolamentate e no⁴. Questi fattori concorrenti hanno iniziato ad imbastire un'intelaiatura di fondo che, come vedremo a breve, si orienta verso principi di correttezza, trasparenza e libero mercato professionale. In questo paragrafo si darà conto, esaminandole in rapporto allo spazio disponibile, di alcune fonti giuridiche elementari riportate in tabella n. 1 a partire dalle quali sarà possibile comprendere ed inquadrare la realtà dell'associazionismo professionale.

1 Sulla crisi nei servizi di accoglienza si sono susseguiti nel mese di maggio 2022 alcuni articoli sui principali quotidiani nazionali e su Vita, ad opera di esperti del settore, docenti accademici e associazioni professionali.

2 I riferimenti normativi nazionali che interessano il pedagogo e l'educatore professionale socio-pedagogico sono i seguenti: L. 205/2017 art. 1 commi 594-601; L. 145/2018 art. 1 c. 517; D.Lgs. 65/2017; DM 378/2018; art. 33 bis DL 104/2020; Decreto interministeriale Salute-Istruzione del 27 ottobre 2021.

3 D'ora in avanti MISE.

4 I riferimenti normativi riguardano gli artt. 45 e 49 del Trattato sul funzionamento della UE, il Processo di Lisbona e ulteriori raccomandazioni che verranno prese in esame nel presente paragrafo.

<i>Fonte</i>	<i>Riferimenti specifici</i>
Costituzione	Art. 18
Codice civile	Artt. 14-42
Legge 4 del 2013	Artt. 2-3
Trattato che istituisce la Comunità europea	Art. 48
Raccomandazioni del Consiglio europeo	n. 2005/36/CE; n. 2013/55/UE
Circolare MISE	n. 3708/c

Tab. 1 - Fonti giuridiche essenziali

La Costituzione italiana, all'art. 18, apre alla possibilità di dare forma a nuove aggregazioni tra cittadini, su iniziativa autonoma e volontaria da parte di questi ultimi, e senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dello Stato. Il mandato costituzionale è volto quindi a favorire modelli di organizzazione plurali della vita civica, riconducibili a forme giuridiche di tipo associativo. Ad entrare nello specifico della regolamentazione di tali realtà è poi il Codice civile, che ne distingue la natura declinandola attraverso due forme sostanziali: associazioni riconosciute e non riconosciute. Le prime sono fondate mediante atto pubblico in forza del quale, a seguito dell'avvenuta iscrizione agli elenchi preposti dalle autorità competenti (regioni, province, etc.), acquisiscono una personalità giuridica. Le seconde invece sono formate da individui che non hanno richiesto o ottenuto il riconoscimento pubblico. Da un punto di vista strettamente legale, la differenza più evidente rileva ai fini della responsabilità e dell'opposizione verso terzi. Le associazioni riconosciute infatti rispondono in sede di contenzioso, con il loro patrimonio associativo, mentre quelle non riconosciute se contraggono debiti oltre le proprie disponibilità, dovranno aggredire anche il patrimonio personale del legale rappresentante o del singolo socio che ha contratto, direttamente o indirettamente, una qualche forma di obbligazione pecuniaria. Posta dunque la non obbligatorietà dell'atto pubblico, le associazioni professionali di pedagogisti ed educatori attualmente attive in Italia, presentano assetti organizzativi tipici delle forme giuridiche non riconosciute. Questa caratteristica rivela un primo tassello dell'impianto globale teso a regolamentare le professioni non organizzate in ordini o collegi. Si tratta di una garanzia estesa nei riguardi del singolo cittadino a fronte di possibili azioni di rivalsa, mosse verso il professionista, per mezzo dell'associazione professionale di riferimento cui il pedagogo o l'educatore socio-pedagogico ha conferito mandato di rappresentanza. Su questo passaggio si tornerà più avanti quando verranno illustrate le ulteriori forme di tutela per il consumatore finale previste dalla legge 4 del 2013. Ciò che qui interessa ribadire è come l'approvazione parlamentare della legge organica sulle professioni non regolamentate abbia risposto ad esigenze di natura internazionale. La Comunità europea, infatti, sin dalla sua fondazione si era posta l'obiettivo di promuovere la libera circolazione di merci e persone sui territori degli Stati membri. Questa previsione è contenuta, tra gli altri, nell'art. 48 del Trattato, con esplicito riferimento alla categoria dei lavoratori, mentre all'art. 3 si ribadisce l'impegno da parte dei Paesi firmatari, nel rimuovere ogni ostacolo necessario per dare piena attuazione al progetto comunitario.

Nel corso dei decenni però, il mercato dei servizi ha subito profondi mutamenti⁵ che hanno richiesto interventi specifici di carattere normativo e procedurale in tema di riconoscimento delle competenze acquisite sul campo da parte dei professionisti. Come ricordato da Deiana, le prime raccomandazioni europee adottate dagli Stati membri in questo ambito sono state la 89/48/CEE e la 92/51/CEE⁶, poi confluite nella più recente direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (Deiana, 2013). In quest'ultimo articolato, il Consiglio europeo rinforzava e conferiva un peso specifico al mondo profes-

5 A partire dagli anni Sessanta si è passati da un mercato a vocazione industriale alla terziarizzazione dei servizi, unitamente all'esplosione di nuovi profili professionali più specialistici che hanno richiesto l'intervento di regolamentazioni specifiche anche a livello nazionale come è già accaduto con la Legge 4/2013.

6 Ulteriori riferimenti normativi sul riconoscimento delle qualifiche sono la direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; le direttive del Consiglio: 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e la 93/16/CEE.

sionale richiamando i Paesi della UE al rispetto della libera iniziativa imprenditoriale mediante l'adozione di un sistema di riconoscimento delle competenze necessarie all'esercizio di una determinata professione. La presente direttiva era stata recepita in Italia col D.Lgs. n. 206/2007 che istituiva piattaforme comuni europee cui i singoli lavoratori interessati potevano rivolgersi con l'intento di vedersi riconosciute competenze specifiche di profilo. Tuttavia, le inevitabili difficoltà organizzative e di presa in carico dei criteri richiesti hanno condotto all'inevitabile abbandono di questa lodevole iniziativa. Il successivo intervento comunitario, con la direttiva 2013/55/UE, censura ogni riferimento alle piattaforme comuni sostituendole con la Tessera professionale europea ritenuta più efficace in rapporto allo scopo: armonizzare e razionalizzare l'esercizio delle attività imprenditoriali in Europa. Purtroppo, ad oggi, tale obiettivo è rimasto largamente insoddisfatto e il dispositivo annunciato per tutti è limitato ad appena cinque categorie professionali che non comprendono quelle pedagogiche. Resta quindi aperto un processo che appare tanto necessario quanto complesso e articolato da realizzare sul piano pratico. Una misura che richiede la sensibilità di saper coniugare le esigenze del mercato professionale del lavoro con l'inderogabile dovere di promuovere servizi e prestazioni di qualità a livello locale e nazionale.

1.2 Le associazioni professionali per pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici

Le associazioni professionali di pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici, nell'espletamento delle loro funzioni ai sensi dell'art. 2 L. 4/2013, sono chiamate a costituire dei nuclei di garanzia territoriali in ordine alla verifica di alcuni requisiti di trasparenza e qualità che insistono nella relazione triadica tra utenti, professionisti e servizi.

Entrando maggiormente nel dettaglio del nostro discorso, la legge sulle professioni non ordinistiche in Italia attribuisce alle associazioni professionali responsabilità, funzioni, compiti e scopi riconducibili ad una matrice composta da quattro aree distinte, in costante contatto e dialogo reciproco come appare evidente nella figura che segue.




Fig. 1 – Il quadrante operativo delle associazioni professionali

Il quadrante riferito alle azioni concerne la traduzione operativa dei fini statutari e normativi delle associazioni professionali costituite ai sensi della L. 4/2013. Il riverbero di tali condotte si riflette tanto sui professionisti, del cui operato l'associazione stessa si fa garante, quanto sui singoli clienti che si avvalgono delle loro prestazioni. Alcuni degli obblighi che le associazioni professionali sono chiamate ad osservare riguardano:

- Curare e promuovere la formazione permanente dei professionisti valorizzando le competenze degli associati affinché, le conoscenze acquisite durante il percorso di laurea, possano essere aggiornate costantemente in rapporto alle inevitabili evoluzioni del quadro socioculturale ed educativo contemporaneo (quadranti fini/azioni/professionista);
- Vigilare sulla condotta dei professionisti. Stante i limiti evidenziati in altra sede⁷, le associazioni professionali di categoria hanno l'obbligo di dotarsi di un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del consumo. Tra i professionisti iscritti alle associazioni vige dunque l'imperativo morale di rispettare l'impianto etico-deontologico deliberato da queste ultime nelle more dell'esercizio quotidiano delle funzioni pedagogiche (quadranti azioni/professionista/ cliente);
- Applicare sanzioni disciplinari ai propri iscritti. Nei casi di accertata violazione da parte di un professionista iscritto ad un'associazione professionale, il collegio dei probiviri in carica, deve aprire una procedura di infrazione al termine del quale, completata l'istruttoria di rito, delibererà circa l'applicazione o meno della sanzione disciplinare prevista dal codice di condotta di cui al punto precedente (quadranti azioni/professionista/ cliente);
- Adottare e promuovere processi decisionali democratici in seno agli organi collegiali istituiti ai sensi del codice civile (artt. 18-24). Una richiesta che pone le associazioni interessate nella condizione di dover garantire sempre un ricambio generazionale negli assetti associativi perseguendo una dialettica della trasparenza. Esemplificando il discorso si può correttamente sostenere che ogni associazione dovrebbe consentire l'avvicendamento dei vertici decisionali ivi compresa la figura del presidente del consiglio nazionale.

Le funzioni descritte non esauriscono certamente la portata del discorso intorno al ruolo e ai compiti attribuiti alle associazioni professionali dalla Legge 4/2013, ma chiariscono e delimitano un perimetro di operatività entro cui le azioni intraprese da queste realtà acquisiscono pieno riconoscimento e legittimità istituzionale.

La *ratio legis* che guida e sorregge lo spirito della legge sulle professioni non organizzate in ordini e collegi, è quella di ampliare l'offerta di un mercato professionale di qualità per renderlo maggiormente competitivo e consentire ai clienti finali di poter scegliere liberamente il professionista ritenuto più idoneo e qualificato per gli interventi richiesti. Tale orientamento viene ulteriormente avvalorato dall'obbligo, in seno alle associazioni professionali, di dotarsi di uno sportello del consumatore attraverso il quale mediare e gestire le possibili controversie sorte nelle more del rapporto tra professionista e committente⁸. L'ammissibilità e la ragionevolezza delle vertenze aperte dovranno essere valutate in funzione del rispetto del vincolo di mandato professionale, così come stabilito dal codice deontologico dell'associazione di riferimento, e dal Codice del consumo.

Quest'ultimo riferimento muove verso un tema complesso che necessiterebbe di ben altri spazi per poter essere affrontato adeguatamente. Si tratta del rapporto tra esercizio della professione e condotta del singolo professionista. Tuttavia, ci si limiterà in questa sede, a sottolineare alcuni aspetti importanti che interessano pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici. Una lettura attenta dell'articolato contenuto dal D.Lgs. 206/2005⁹ rivela la connessione diretta tra comportamento del professionista e adozione di pratiche professionali ritenute scorrette. Il cliente che abbia intrapreso un reclamo ufficiale presso l'associazione cui risulta iscritto il professionista, indipendentemente dall'esito del tentativo di conciliazione operato per mezzo dello Sportello del consumatore, può comunque adire l'Autorità o il giudice competente¹⁰ (art. 27 ter D.Lgs. 206/2005) per far valere le proprie ragioni in risposta ad un danno reale o presunto riconducibile in misura diretta alle azioni poste in essere dal professionista. Detto altrimenti, pedagogisti ed educatori socio-pedagogici, sono chiamati quindi a rispettare due livelli di condotta professionale:

7 Olivieri F., *Le professioni pedagogiche tra Italia ed Europa: percorsi di pedagogia professionale*. Monocalzati, Ed. Il Papavero, 2020.

8 Previsto dall'art. 2 c. 4 L. 4/2013.

9 Noto come Codice del Consumo.

10 Riferimento: art. 27 ter D.Lgs. 206/2005.

Etica (*Éthos*). Il cui oggetto di indagine e riflessione concerne il comportamento globale del professionista, i suoi valori, la sua postura nei riguardi della relazione col cliente, il rispetto di requisiti minimi di standard qualitativi dell'offerta di servizi e prestazioni rivolti al cittadino, nonché la trasparenza e la chiarezza circa le competenze professionali acquisite nel corso della propria carriera;

Deontologica (δέον [*dèon*] “dovere”, e λόγος [*lògos*]). Su questo piano i comportamenti e le decisioni prese dal singolo professionista non possono essere oggetto di libero impulso ma dovranno rispettare indicazioni e regole di natura specifica. Il codice deontologico che le associazioni professionali sono chiamate a redigere rappresenta dunque una bussola di orientamento per il professionista. Un confine entro cui operare in scienza e coscienza.




Fig. 2 – Riferimenti etico-deontologici per il professionista pedagogico

Il primo livello considerato (Fig. 2), quello etico, assume quale criterio di modulazione dei rapporti tra cliente e professionista, quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 205/2006. Quest'ultimo distingue tre tipologie di pratiche professionali ritenute scorrette:

- Azioni ingannevoli (art. 21). La condotta del professionista deve essere sempre limpida nei riguardi delle aspettative del cliente. Non sono quindi ammissibili iniziative di qualsivoglia natura che possano indurre il cliente in errore, prospettando risultati inverosimili o palesemente irrealistici in forza dei quali viene affidato l'incarico professionale;
- Omissioni ingannevoli (art. 22). Diversamente dalle precedenti queste azioni sono perlopiù caratterizzate da un comportamento di inerzia votato ad omettere elementi necessari e indispensabili al cliente affinché possa intraprendere scelte consapevoli e ragionate;
- Pratiche aggressive (art. 24). Le pratiche aggressive sono quelle che avvengono ricorrendo alla forza fisica o all'indebito condizionamento, con l'intento di sollecitare la conclusione di un incarico professionale, ad esempio, in modo fraudolento. Rientra in questa fattispecie qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente indurre il cliente ad assumere decisioni che in condizioni ordinarie, non avrebbe considerato.

Sul piano squisitamente deontologico, invece, il professionista pedagogico dovrà rispettare il codice di condotta deliberato dalla propria associazione di riferimento cui risulta iscritto. La natura di tale vincolo è privata e volontaria da parte del pedagogista e dell'educatore socio-pedagogico, ma si perfeziona nel momento in cui si richiede l'ingresso in un'associazione professionale operante ai sensi della L. 4/2013. I codici di condotta adottati da queste ultime sono dunque diversi in rapporto ai contenuti ma tutti, indistintamente, presentano riferimenti a:

- Principi e valori che contraddistinguono l'agire educativo del professionista pedagogico e che rappresentano delle coordinate indispensabili per potersi orientare all'interno del mercato del lavoro professionale;

- Obblighi o prescrizioni da parte del professionista nei riguardi del singolo committente in fase di avvio, svolgimento e conclusione dell'incarico affidato;
- Tutela del cliente in ordine al diritto di informazione, trasparenza e qualità degli interventi resi alla cittadinanza.

L'impianto etico-deontologico abbozzato dalla Legge 4/2013 quindi, deve essere compreso alla luce di una coerenza interna tra vecchie e nuove norme esistenti. Il combinato tra queste consente di tracciare un perimetro più definito e puntuale delle attività e delle condotte professionali del pedagogo e dell'educatore socio-pedagogico. Al contempo, queste linee di indirizzo intendono salvaguardare il cliente finale anche per mezzo del sistema di attestazione degli standard qualitativi e di qualificazione professionale¹¹. Per mezzo di questa dichiarazione, resa sotto la piena responsabilità del legale rappresentante, le associazioni possono certificare:

- La regolare iscrizione del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico con conseguente attribuzione di un numero identificativo progressivo;
- Il possesso dei titoli e dei requisiti necessari per esercitare la professione ed essere iscritti ai registri interni dell'associazione;
- Il rispetto degli standard qualitativi richiesti da ogni associazione in riferimento al livello di preparazione del professionista, al suo aggiornamento continuo su temi che competono la professione e l'obbligo di adottare il codice deontologico di riferimento;¹²
- L'esistenza dello sportello per il cliente di cui all'art. 2 c. 4 della L. 4/2013 di cui si è detto in precedenza;
- La presenza di una polizza per la responsabilità civile accessa dal pedagogo o dall'educatore socio-pedagogico per tutelare il cliente finale da possibili danni riconducibili in linea diretta o indiretta, all'operato del professionista;
- L'eventuale esistenza di una normazione UNI del profilo professionale rappresentato dalla singola associazione¹³.

In conclusione, l'attestazione di qualificazione rilasciata ai sensi di legge rappresenta quindi un veicolo informativo eccellente per realizzare quella condizione di libera scelta da parte del cittadino in modo del tutto consapevole. Quest'ultimo può rivolgersi inoltre all'associazione per chiedere eventuali informazioni integrative sul professionista, sempre nel pieno rispetto del GDPR n. 2016/679 in materia di privacy. Il sistema di qualificazione, negli ultimi anni, va legittimandosi quale occasione, anche per le Pubbliche Amministrazioni, di avvalersi di pedagogisti ed educatori socio-pedagogici competenti e preparati. Tale opportunità è stata certamente colta da alcune realtà locali (comuni, istituzioni scolastiche, etc.) che ne richiedono il possesso per partecipare a bandi pubblici per posti di lavoro o per il conferimento di un incarico professionale. Parimenti, alcuni Tribunali considerano l'attestazione di qualificazione quale *conditio sine qua non* per poter accedere al registro dei consulenti tecnici di ufficio. Nel corso degli anni il Ministero per lo Sviluppo Economico è intervenuto in materia fornendo ampi chiarimenti anche per mezzo della circolare n.3708/c/2018, dove precisa che soltanto le associazioni professionali iscritte ad uno specifico elenco ministeriale possono rilasciare tale attestazione. Giova pertanto chiarire che ai fini della regolare costituzione di un'associazione professionale a norma di legge, l'iscrizione al MISE è un requisito obbligatorio e non facoltativo. In seconda istanza le singole associazioni possono decidere se confluire nella sezione di coloro che sono autorizzati al rilascio dell'attestato di qualificazione oppure no. In Italia vi è molta confusione in merito e ad oggi, soprattutto in ambito pedagogico, non è insolito imbattersi in realtà associative che non rispettano i vincoli e le prescrizioni indicate dalla Legge 4/2013¹⁴.

11 Riferimento art. 7 L. 4/2013.

12 Il codice deontologico è di natura pubblica e può essere scaricato liberamente da chiunque sia interessato a conoscerne il contenuto. In questo senso, la sua forma pubblica richiesta anche dal MISE, rappresenta un ulteriore contributo alla tutela del cliente finale.

13 Il pedagogo e l'educatore professionale socio-pedagogico non possiedono una normazione UNI, né all'indomani della L. 205/2017 è stato ripreso o avviato alcun tavolo di confronto sul tema.

14 Alcune associazioni presentano un assetto direttivo immutato da oltre dieci anni venendo meno al principio di dialettica

È quindi opportuno e deontologicamente corretto informare i professionisti, presenti e futuri, mediante una comunicazione chiara e priva di ambiguità circa la reale natura dell'organismo associativo a cui, il pedagogo e l'educatore professionale socio-pedagogico cui conferiscono mandato di rappresentanza.

Considerazioni finali

La funzione di rappresentanza, seppure non esclusiva, entro cui si ascrive l'operato delle associazioni professionali pedagogiche di cui alla L. 205/2017, diviene sempre più vitale nel nostro Paese per lo sviluppo e la tutela futura delle professioni di educatore socio-pedagogico e pedagogo. Sarebbe tuttavia fuorviante ritenere che tali realtà associative possano ad oggi, autonomamente, incidere sui processi deliberativi riguardanti gli orientamenti nazionali espressi dalle politiche sociali ed educative. Ciò è riconducibile ad una molteplicità di fattori concorrenti che qui è possibile soltanto abbozzare, rimandando ad altra sede i dovuti approfondimenti. In primo luogo, vi è la totale assenza di forme aggregative tra associazioni professionali pedagogiche¹⁵, che siano in grado di svolgere un attento lavoro di raccordo tra istanze istituzionali, bisogni professionali e tutela dei clienti finali. Le aggregazioni così costituite devono essere composte da associazioni professionali iscritte al registro del MISE. Una pratica questa, il cui perfezionamento, è ben lungi dall'essere considerato celere e rischia spesso di naufragare tra i corridoi della burocrazia ministeriale, rendendo di fatto impossibile allinearsi con quanto novellato dalla legge sulle professioni non regolamentate di cui si è detto.

Il secondo tema compete il mancato sviluppo di sinergie potenziali tra mondo accademico e professionale. Una distanza che talvolta genera incomprensioni ed errate polarizzazioni, tra chi insegna e chi esercita la professione ma che dovrebbe, al contrario, favorire un processo di integrazione tra competenze diverse, il cui esito risulterebbe valido e vantaggioso tanto per le università che per le associazioni stesse. Valga come esempio su tutti la possibilità di realizzare percorsi di accompagnamento ed orientamento, in entrata e in uscita rivolti agli studenti, mediante incontri periodici coi professionisti del settore pedagogico. Le stesse associazioni professionali potrebbero inoltre collaborare all'interno dei processi di qualità dei corsi di studi proponendo nuove aree di sviluppo e ricerca professionale in linea con le esigenze e i bisogni educativi espressi dalla popolazione. Al contempo risulterebbe altresì prezioso l'apporto delle associazioni di categoria nel massimizzare l'efficacia dei servizi di ateneo per il collocamento al lavoro, attraverso una supervisione costante ad opera di pedagogisti senior, dei neolaureati inseriti nei servizi territoriali anche per mezzo di programmi di politiche attive del lavoro come Garanzia Giovani¹⁶.

Diversamente, quindi, da quanto già accade per professionisti come l'assistente sociale e lo psicologo, pedagogisti ed educatori socio-pedagogici, necessitano di investire nello sviluppo di reti dialogiche e collaborative tra istituzioni, università e realtà professionali. Questo bisogno emerge anche dall'improrogabile esigenza di fondare una coscienza e una comunità professionale capaci di sostenere quello sguardo pedagogico che orienta, dirige e giustifica l'intervento educativo a favore di una pluralità di soggetti.

democratica richiesto dalla stessa norma, in altri casi accolgono tra i loro iscritti profili di natura diversa da quella indicata dall'art. 1 Legge 205/2017 commi 594-595.

15 Giova precisare che la legge sulle professioni non regolamentate in ordini e collegi riconosce funzioni di rappresentanza politica soltanto alle forme aggregative di cui all'art. 3 L. 4/2013.

16 Il programma Garanzia Giovani è stato recentemente affiancato da un'altra iniziativa denominata GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) con un target di destinatari piuttosto ampio che comprende: beneficiari di ammortizzatori sociali o di prestazioni di sostegno al reddito, lavoratori fragili (giovani, donne con particolari situazioni di svantaggio, persone con disabilità, over 55), working poor, persone disoccupate senza sostegni al reddito. I due programmi sono attuati dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro (Anpal). Per approfondimenti si rimanda al sito: www.anpal.gov.it.

Bibliografia

- Calaprice S. (2020). *Educatori e pedagogisti tra formazione e autoformazione. Identità, azioni, competenze e contesti per educare all'imprevedibile*. Milano: FrancoAngeli.
- De Magistris R. (2013). Il riconoscimento delle professioni non regolate e la legge n. 4 del 14 gennaio 2013. *AIB Studi*, LIII, 3,; 241-260
- Deiana A. (2013). *Associazioni professionali 2.0. Novità, requisiti, orizzonti di sviluppo alla luce della legge n.4/2013 e del decreto legislativo 13/2013*. Milano: Ed. Il Sole 24 ore.
- Iori V. (2018). *Educatori e pedagogisti. Senso dell'agire educativo e riconoscimento professionale*. Trento: Erickson.
- Olivieri F. (2020). *Le professioni pedagogiche tra Italia ed Europa: percorsi di pedagogia professionale*. Monocalzati: Il Papavero.